



C.A.P. 10040

C.F. - P.I. 01777400019

Città Metropolitana di Torino

SETTORE ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E DEL
LAVORO



**BANDO DI CONCORSO N. 5
PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE
PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE
(L.R. n. 3/2010 e s.m.i.)**

E' indetto, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., un bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel periodo di vigenza della medesima.

Requisiti per partecipare al bando
(da possedere alla data del 21.05.2026)

Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando i cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea è ammesso se regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione e svolge una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), o è titolare di protezione internazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).

Il richiedente, alla data di pubblicazione del bando, deve essere residente o essere iscritto all'AIRE, o prestare attività lavorativa in uno dei comuni dell'ambito territoriale n. 23: Leini, Settimo Torinese, Volpiano, San Benigno C.se.

Il richiedente e gli altri componenti il nucleo, come definito all'art. 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti, previsti dall'art. 3 della stessa legge regionale:

- non essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), o all'estero nello Stato di nazionalità. E' fatta salva la titolarità di diritti reali su alloggio inagibile in base alla certificazione rilasciata dal comune oppure sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal giudice dell'esecuzione ovvero assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente
- non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo

Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno

- non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale

- non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione

- non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale e non esserlo stato nei dieci anni precedenti

- non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda

- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore a € **25.326,56**.

Tutti i requisiti devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvo il requisito relativo all'indicatore ISEE che non potrà eccedere in ogni caso il doppio del limite di accesso di cui all'art. 3 comma 2 del Regolamento n. 14 della L.R. 3/2010 e s.m.i.

Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, gli Enti gestori procedono ogni due anni ad un censimento socio economico dei nuclei assegnatari

Appartenenti alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco

Gli appartenenti alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, alle forze armate, agli operatori sanitari, nonché alle vedove/i e alle orfane/i degli appartenenti ai predetti Corpi caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., possono partecipare al presente bando anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b (residenza nell'ambito territoriale) e lettera i (indicatore della situazione economica), della legge regionale medesima.

Definizione di nucleo richiedente

La domanda di partecipazione al presente bando è presentata dal richiedente in nome e per conto dell'intero nucleo richiedente, come definito dall'articolo 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Per nucleo richiedente si intende, quindi, quello composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente, parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente;
- b) figli minori del richiedente;
- c) altro genitore di figli minori del richiedente;
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente, della parte dell'unione civile legata al richiedente o del convivente di fatto con il richiedente.

Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate sugli appositi moduli disponibili sul sito istituzionale del Comune oppure in distribuzione presso l'Ufficio Istruzione, Politiche Sociali, Sanità e Lavoro e inviate **entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 21.07.2026.**

E' consentito l'inoltro delle domande con le seguenti modalità:

- **invio esclusivamente da un indirizzo PEC al seguente indirizzo PEC: comune.leini.to@cert.legalmail.it**
- **consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Leini – Via Ricciolio n. 43 – in orario di apertura sportello:**
Lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - dalle 15.00 alle 17.00
Martedì/Giovedì/Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Mercoledì dalle 15.00 alle 18.00

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni.

Il modulo di domanda, all'atto della consegna, dovrà essere **tassativamente** corredato da una marca da bollo di importo pari ad € 16,00.

Non verranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal presente bando o inviate alla mail ordinaria.

Documentazione

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere debitamente compilate, sottoscritte dal richiedente e corredate dalle dichiarazioni sotto richieste, utilizzando esclusivamente i moduli appositamente predisposti.

Alla domanda devono essere allegati i documenti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà indicati nella modulistica fornita dal Comune.

La condizione d'invalidità deve essere documentata con la copia del certificato d'invalidità (versione con omissis).

La condizione abitativa "di sfratto" deve essere documentata con la copia della sentenza o monitoria di sfratto esecutivo.

Istruttoria delle domande

All'istruttoria delle domande provvede l'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Leini che, nel caso di documentazione incompleta, provvederà a richiedere l'integrazione della documentazione ai richiedenti, fissando loro un termine perentorio di 15 giorni dalla data della richiesta, per la consegna (anche tramite mail ordinaria).

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine massimo per la presentazione di ulteriore documentazione è prorogato di 30 giorni.

Controlli

Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, il richiedente sarà soggetto alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e alle sanzioni penali previste.

Canone di locazione

Il canone di locazione degli alloggi è determinato ai sensi del “Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)”, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011.

Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente (Reg.to UE 2016/679) e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Leini esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse all’emanazione del presente Bando e alla istruttoria delle domande e saranno trasmessi all'A.T.C. Piemonte Centrale di Torino per l’assolvimento delle funzioni spettanti.

Disposizioni finali

Per quanto non citato dal presente bando vale quanto stabilito dalla Legge regionale n. 3/2010 e s.m.i. e dai regolamenti attuativi approvati con i Decreti del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 9/R, 10/R, 11/R, 12/R, 13/R, 14/R, 15/R, e loro eventuali modifiche vigenti.